



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori D’ELIA, VALENTE, ROSSOMANDO, VERINI, ROJC, CAMUSSO, DELRIO, GIACOBBE, GIORGIS, IRTO, LA MARCA, RANDO, TAJANI e VERDUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 2025

Modifiche all’articolo 612-*ter* del codice penale e altre disposizioni in materia di diffusione illecita di immagini, video o audio a contenuto intimo

ONOREVOLI SENATORI. — Il fenomeno del cosiddetto « *revenge porn* », ossia la pubblicazione e la diffusione non consensuali di immagini o video a contenuto intimo ha la sostanza di un fenomeno umiliante e gravemente lesivo della dignità, il quale ha registrato un'espansione sempre più pervasiva e potente. Ne sono prova i recenti casi relativi al forum *Phica.eu*, il quale mostrava immagini intime, anche manipolate, di donne, comprese figure pubbliche, accompagnate da commenti offensivi e sessualizzanti, e la pagina facebook « *Mia Moglie* », un gruppo in cui decine di migliaia di uomini condividevano, senza consenso, foto intime di mogli, compagne e di donne estranee.

Tali condotte configurano una vera e propria forma di abuso psicologico e di violenza capace di condizionare in maniera determinante ogni aspetto della vita delle donne che le subiscono, dai rapporti sociali a quelli familiari e professionali.

Nell'era digitale è ormai evidente che la violenza si perpetra anche in rete e che le donne sono le principali vittime, specie quando si tratta di discorsi d'odio online. Una ricerca pubblicata da *Amnesty International* nel 2024, intitolata « Barometro dell'odio » e riguardante i casi di odio online, ha evidenziato come un commento su tre, quando si discute di donne e parità di genere, risulti sessista o apertamente ostile. Analoga tendenza emerge dalla « Mappa dell'intolleranza 8 », pubblicata dall'Osservatorio italiano sui diritti e presentata il 13 marzo 2025, che mostra come le donne rappresentino la metà delle vittime di *hate speech*, confermando una costante: l'odio misogino, soprattutto riferito al corpo femminile.

Inoltre, il report « 8 Marzo – Giornata internazionale della donna » elaborato dal Servizio analisi criminale e presentato 14 marzo 2025 alla Direzione centrale della Polizia criminale, ha registrato un aumento dei casi di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti. Nel 2024 si registra un incremento del 6 per cento di condivisioni e del 18 per cento di segnalazioni a carico dei presunti autori, le vittime risultano nel 65 per cento dei casi donne, di cui quasi il 90 per cento italiane.

Al fine di contrastare il fenomeno, la legge 19 luglio 2019, n. 69, ha introdotto con l'articolo 612-ter del codice penale la fattispecie delittuosa della diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, la quale prevede che sia punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000 chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde tali immagini o video, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate.

Il presente disegno di legge, che si ispira alla proposta di legge già presentata dall'onorevole Boldrini in data 13 ottobre 2022, Atto Camera n. 258, introduce alcune puntuali modifiche. In particolare, esso estende la fattispecie alla diffusione non solo di immagini e video, ma anche di file audio e di contenuti manipolati; rafforza la tutela dei minori e delle donne, sostituendo il termine « contenuti sessualmente espliciti » con « immagini a contenuto intime », le quali, pur non avendo carattere pornografico, ledono comunque la sfera privata della persona, in conformità a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024

sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

Il presente disegno di legge si propone, dunque, di intervenire sul fenomeno in maniera integrata, agendo su più leve: oltre a quella repressiva, infatti, appare necessario, per ottenere un deciso cambio di passo culturale, un intervento a fini preventivi, che parta dalle scuole e dai giovani, con attività e progetti volti alla sensibilizzazione sul tema e all'educazione digitale. In merito, l'Osservatorio indifesa 2025 di *Terre des Hommes* evidenzia, in un'indagine condotta su oltre 4.000 ragazzi e ragazze tra i 14 e i 26 anni, il 58 per cento dei giovani e delle giovani individua nella diffusione illecita di immagini intime il rischio maggiore che si corre sul *web*, e l'86 per cento di loro riconosce questa pratica come pericolosa, percentuale ancora più alta tra le donne. Inoltre, il 12,5 per cento dichiara di non sapere come agire o ritiene di non poter fare niente per poter denunciare casi di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

In aggiunta a ciò, per un uso consapevole e responsabile del *web*; sempre con finalità sociali preventive è altresì necessario puntare sul recupero degli autori del reato per ridurre la recidiva, oltre che sulla presa in carico delle donne, per scongiurare fenomeni di vittimizzazione secondaria in cui la donna si trova a subire ulteriori violenze e a rivivere episodi traumatici senza le adeguate tutele.

Inoltre, un aspetto centrale del testo, sulla falsariga della legislazione tedesca, riguarda

la responsabilizzazione dei cosiddetti « giganti del *web* » e, più in generale, delle piattaforme digitali; il disegno di legge in titolo prevede, infatti, che le società estere operanti in Italia che gestiscono e controllano mezzi di comunicazione sociale e lo scambio dei contenuti generati dagli utenti debbano costituire in Italia un domicilio legale cui poter indirizzare diffide, reclami e ogni altro atto diretto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco delle immagini o dei video e, in generale, dei contenuti offensivi, e che, qualora non vi provvedano entro 24 ore dal ricevimento della richiesta, le medesime società siano soggette a sanzioni pecuniarie consistenti, in linea con quanto previsto dal regolamento (UE) 2022/2065 « *Digital Service Act* »

A chi teme che alle misure descritte corrisponda una forma di censura e di limitazione della libertà di espressione si può rispondere che le norme proposte hanno a che fare esclusivamente con l'utilizzo sicuro della rete e dei *social media*: se la rete diventa un luogo di violenza, tante persone non potranno più partecipare all'agorà digitale; un'attenzione particolare meritano i minori e gli studenti, nel convincimento che solo un uso consapevole di *internet* e delle piattaforme sociali telematiche, attraverso un adeguato intervento educativo, possa metterli al riparo dalle insidie della rete e costituire un efficace mezzo di prevenzione e di contrasto della fattispecie criminosa prevista e punita dal nostro ordinamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 612-ter del codice penale in materia di diffusione illecita di immagini o video a contenuto intimo)

1. All'articolo 612-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « o video a contenuto sessualmente esplicito » sono sostituite dalle seguenti: « , video o audio a contenuto intimo »;

b) al secondo comma, le parole: « o i video » sono sostituite dalle seguenti: « , i video o gli audio »;

c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« La pena prevista dal primo e dal secondo comma si applica anche qualora l'immagine, il video o l'audio sia stato realizzato o alterato con manipolazioni digitali grafiche o con altri mezzi tecnologici tali da far apparire come vere situazioni non reali »;

d) al terzo comma, dopo le parole: « alla persona offesa » sono inserite le seguenti: « o da persona già ammonita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, »;

e) al quarto comma, dopo le parole: « sono commessi in danno » sono inserite le seguenti: « di un minore o »;

f) al quinto comma, secondo periodo, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;

g) alla rubrica, le parole: « o video sessualmente espliciti » sono sostituite dalle seguenti: « , video o audio a contenuto intimo ».

Art. 2.

*(Obblighi a carico dei gestori
di piattaforme digitali)*

1. I gestori di piattaforme digitali di diritto estero che erogano servizi di comunicazione sociale accessibili in Italia e che consentono la creazione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a nominare un rappresentante legale con sede in Italia al quale sono trasmessi o notificati istanze, diffide, reclami e ogni altro atto diretto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco delle immagini, dei video o degli audio, reali o virtuali, a contenuto intimo, diffusi senza il consenso della persona interessata.

2. La persona offesa dal reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, o, se la persona offesa è un minore, il titolare della responsabilità genitoriale può trasmettere al gestore della piattaforma digitale un'istanza volta a ottenere l'oscuramento, la rimozione o il blocco dell'immagine, del video o dell'audio oggetto della condotta criminosa e di qualsiasi altro dato personale diffuso nella rete *internet*, previa conservazione dei dati originali, da identificare espressamente tramite il relativo *uniform resource locator* (URL), anche qualora la medesima condotta criminosa, non integri le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, il gestore della piattaforma digitale non abbia comunicato di avere assunto

l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il gestore della piattaforma medesima, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 144-*bis*, commi 1, 2 e 4, del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di inosservanza dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 83, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

4. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui ai commi 2 e 3 possono essere esercitati dagli eredi.

Art. 3.

(Misure di prevenzione e sensibilizzazione)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministro della giustizia, in collaborazione con l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR) e con la Polizia postale e delle comunicazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida per l'educazione e la sensibilizzazione degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado volte a contrastare la diffusione del reato di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, nonché a favorire un utilizzo critico, consapevole e responsabile della propria e dell'altrui immagine e l'uso consapevole della rete *internet*. Le linee guida sono aggiornate ogni due anni.

Art. 4.

(Misure per il sostegno delle vittime del reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale)

1. Il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è integrato con la previsione di specifiche misure per il sostegno delle vittime del reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità politica delegata per le pari opportunità provvede all'integrazione di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

